

TRA

L'Azienda U.S.L. Toscana Nordovest (nel prosieguo denominata AUSL), con sede legale in Pisa, A. Cocchi, 7/9, CF e p. I.V.A. 02198590503, nella persona di Dott. Alessandro Campani, Direttore della Zona Distretto Versilia, nato a Barga il 8/12/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL, delegato del Direttore Generale come da procura a rogito del notaio Angelo Caccetta di Pisa in data 20/03/2019, registrata a Pisa il 22/03/2019 al n.1865, a oggi non revocata.

E

Il Comune di Seravezza con sede legale a Seravezza Via XXIV Maggio n. 22 nella persona di DOE. MICHELE COSTA - RESP. AUTICHE PERSONE, domiciliato per la carica presso la sede Comunale suddetta;

E

la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

PIO ISTITUTO CAMPANA – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona posta in via F.Donati n. 100 Seravezza (LU), gestita da Residenza Socio-Sanitaria "Pio Istituto Campana" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede legale a Seravezza (LU) Via F.Donati n. 100 C. F./P.IVA 82001750460/01346420464 nella persona di Renzo Venturini, in qualità di legale rappresentante e titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 29 Dicembre 2009 N. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie che ospitano anziani non autosufficienti".
- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d'acquisto, potranno esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, secondo quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della legge regionale n. 40/2005, così come modificata da legge regionale n. 84/2015;
- al fine dell'effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria, ai sensi dell'art. 49 L.R. 41/2005 e dall'art. 4 comma 5 del Regolamento 29/R del 03/03/2010, la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema

pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra RSA e assistito beneficiario del titolo di acquisto;

Gli enti competenti per la programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali (di seguito indicati come "servizi competenti") intendono avvalersi della struttura denominata RSA PIO ISTITUTO CAMPANA ubicata nel Comune di Seravezza (LU) in Via F. Donati n. 100, per l'erogazione di servizi socio-sanitari residenziali a beneficio di persone non autosufficienti, nel rispetto della normativa di riferimento. La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) PIO ISTITUTO CAMPANA è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco del Comune di Seravezza il 22/03/2005 per la capienza massima di n. 44 p.l. per persone non autosufficienti e risulta accreditata ed iscritta nel relativo elenco comunale.

Premesso altresì che si intende per:

- 1) **Titolo d'acquisto**: il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla Residenza ospitante nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale
- 2) **Corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto**: importo della quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana
- 3) **Corrispettivo sociale del titolo d'acquisto**: importo di parte sociale del titolo d'acquisto indicante quanto pagato dal cittadino e eventualmente versato dall'Ente Pubblico alla Residenza sotto forma di intervento economico integrativo, a copertura della parte residua della quota sociale (compartecipazione)
- 4) **Variazioni dello stato di salute**: variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla rivalutazione dell'UVM e variazione delle condizioni socio sanitarie dell'assistito (ad esempio a seguito di evento patologico o traumatico) che dovranno trovare corrispondenza nella cartella personale dello stesso assistito tenuta presso la struttura.
- 5) **Impegnativa-modulo**: documento che conferma l'ammissione dell'assistito nella residenza e che è inviato dai servizi competenti prima dell'ingresso, alla stessa e all'assistito (o suo legale rappresentante).
- 6) **per servizi competenti**: le istituzioni e gli uffici che, in base alla specifica organizzazione territoriale, esercitano la funzione di individuare e gestire le risposte ai bisogni degli assistiti
- 7) **Per assistenza socio assistenziale residenziale temporanea**: l'assistenza programmata per brevi periodi. Non rientrano nei servizi oggetto del presente accordo i ricoveri post acuzie, le dimissioni ospedaliere e le urgenze di tipo sanitario e/o sociale
- 8) **Per legale rappresentante dell'assistito**: la persona indicata con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell'assistito;
- 9) **Per Progetto assistenziale personalizzato**: il progetto elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale sintetizzato nella apposita Scheda. Ai fini della garanzia della personalizzazione dell'intervento e la continuità del percorso assistenziale, la Scheda PAP che l'UVM trasmette alla Struttura deve essere corredata di tutte le schede e le scale somministrate per la valutazione del bisogno secondo il modello previsto dalla normativa regionale vigente, affinché la definizione del PAI da parte della Struttura sia coerente con quanto definito in sede di UVM e concertato con la famiglia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

1.1. L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest si avvale della residenza sanitaria assistenziale "PIO ISTITUTO CAMPANA" ubicata in Seravezza (LU) nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale, permanente, temporanea o con carattere di urgenza, per anziani ultra sessantacinquenni e per persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti e in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale e titolo di acquisto per modulo "non autosufficienza stabilizzata, tipologia base".

1.2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

1.3. Il gestore della struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo .

2. Obblighi della struttura

2.1. La struttura s'impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la presenza di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 26 marzo 2008 15/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi socio-sanitari che lo hanno in carico;
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere *all'interno della struttura*;
- ad aggiornare, in caso di decesso o dimissioni, entro 1 gg lavorativo dall'evento, il portale RSA di cui al successivo art. 13, per segnalare la disponibilità di posti letto.

3. Procedure di ammissione

3.1. L'assistito in possesso del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), dal momento della comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, effettuata secondo le modalità concordate nella documentazione progettuale, ha 10 giorni lavorativi di tempo per indicare la struttura prescelta tra quelle accreditate e firmatarie del presente accordo, riportate

nel Portale regionale dell'offerta residenziale toscana di cui al successivo art. 13 e per comunicare la scelta ai servizi competenti.

3.2. I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l'ospitalità presso la stessa entro i successivi 2 gg lavorativi.

3.3. La data di ingresso viene concordata tra assistito, servizi competenti e struttura prescelta e deve essere fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all'assistito della disponibilità del titolo di acquisto da parte dei servizi competenti

3.4. L'ammissione dell'assistito nella residenza è confermata dall'invio alla struttura e all'assistito (o suo legale rappresentante), prima dell'ingresso, di un'impegnativa modulo. Esso riporta, tra le informazioni necessarie anche:

- il Progetto Assistenziale Personalizzato contenente l'indicazione del periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate;
- il corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto
- il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto

3.5. La Struttura, entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare l'avvenuta ammissione ai servizi competenti, secondo le modalità concordate e aggiornare, entro lo stesso termine, i dati relativi alla disponibilità dei posti letto sul portale regionale dedicato all'offerta residenziale di cui all'art. 13 del presente accordo.

3.6. La struttura non potrà rifiutare l'inserimento di un assistito che abbia esercitato il diritto di scelta, in relazione al quale sia stato autorizzato il titolo di acquisto.

3.7. Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l'assistito.

4. Tutela della salute

4.1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio-sanitari.

4.2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.

4.3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato e a promuovere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.

4.4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti.

4.5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidimensionale si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base.

4.6. La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale;
- c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e, in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all'accompagnamento dell'ospite con costi non a carico della struttura
- d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l'assistito;
- e) in caso di malattia, a prestare all'assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura;
- f) a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda Usi competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l'assistito.
- g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell'assistito;
- h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;
- i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale
- l) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;
- m) a dotarsi dei presidi standardizzati come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito ed i relativi costi non possono essere posti a carico degli assistiti.

5. Organizzazione della vita comunitaria

5.1. La struttura si impegna:

- a garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.
- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
- a consentire l'accesso libero durante le ore diurne (8-20) e a concordare, nelle restanti ore, l'accesso alla struttura da parte di familiari e amici degli assistiti, fatte salve – per il rispetto della privacy- le fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti, indicate nel Regolamento della Struttura;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato, favorendo, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici .

6. Dimissioni

6.1. La Struttura comunica servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale di cui al successivo art. 13.

6.2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

6.3. Per l'AUSL Toscana Nordovest, Zona – Versilia il servizio competente al quale fornire le comunicazioni di cui al presente articolo è l'Ufficio amministrativo presso la Casa della Salute Tabarracci di Viareggio.

7. Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta

7.1. Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui al presente contratto, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

7.2. Il corrispettivo di parte sanitaria del titolo di acquisto: € 53,32 al giorno, così come definita dalla Regione Toscana con DGRT n. 1481 del 21.12.2018.

Il corrispettivo di parte sociale del titolo di acquisto: massimo € 49,53 al giorno, a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso.

Per un totale massimo di € 102,85 al giorno .

La quota sociale determinata dalla struttura è pari a € 51,00 al giorno, così come verrà indicata nel portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA) di cui al successivo articolo 13. Nel corso del triennio la Struttura potrà adeguare la quota sociale previa comunicazione all'Azienda ed aggiornamento del Portale RSA.

7.4. L'eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l'importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell'assistito.

8. Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto

8.1. La quota di parte sanitaria, stabilita dalla Regione Toscana in € 53,32 al giorno, comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

8.2. E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare la struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

8.3. Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

8.4 La struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, Delibera Giunta Regione Toscana n. 208/2016).

9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto

9.1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo d'acquisto sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004 .

9.2. Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti intimi degli assistiti, il vitto, il parrucchiere e il podologo (una prestazione mensile per ciascuno), il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.

9.3. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

9.4. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'impegnativa/contratto di ospitalità.

L'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune di residenza dell'assistito, per i Comuni afferenti la Zona Distretto Versilia, è pari a € 49,53, salvo variazioni definite da rivisitazioni delle normative vigenti.

9.5. La Struttura può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico. Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di *fidejussione* bancaria per una somma equivalente. Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a trenta giorni, il deposito cauzionale può essere fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

9.6. La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

9.7. In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

10. Ricovero ospedaliero e altre assenze

10.1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in struttura.

10.2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

10.3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla struttura il 70% della quota sociale.


10.4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

10.5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in 30 % sulla quota sociale a carico dell'assistito.

11. Pagamento del corrispettivo

11.1. La struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di

Valeria Rossi




fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata;

- nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra.

Entro lo stesso termine, la struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l'eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.

11.3. Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda.

11.4 Il pagamento delle quote sanitarie e sociali viene effettuato, a cura dell'AUSL e del Comune competente, a mezzo dei rispettivi tesorieri, nel rispetto della normativa riguardante i pagamenti della Pubblica Amministrazione. In attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti pubblici di cui alla normativa vigente, i pagamenti avverranno a mezzo di conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva), acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., tramite bonifico bancario, postale, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi del conto corrente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere comunicati a cura della Struttura all'AUSL entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.

11.5. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii.

12. Attività di vigilanza

12.1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

12.2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre all'attività di vigilanza accedono anche senza preavviso alla struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

13. Debito informativo

13.1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda di riferimento e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri, in particolare è tenuta agli adempimenti in merito al LEA 9.1.

13.2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda USL al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

13.3. Ogni tre mesi, le Strutture dovranno inviare alle Commissioni competenti l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.

13.4. La struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, ad aggiornare il portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA). La Struttura è direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel Portale RSA.

13.5. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo per la gestione e/o per il debito informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile.

13.6. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio Mes della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia e fermi restando gli obblighi normativi di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 14. Trattamento dati personali

14.1. Per tutto quanto riguarda la protezione dei dati personali, le parti faranno diretto riferimento a quanto contenuto nell'atto giuridico, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

14.2. La Struttura, nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui al presente accordo, è tenuta ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

14.3. La Struttura dovrà inoltre informare l'AUSL, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni:

- di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell'Autorità giudiziaria, osservando i relativi adempimenti;
- delle richieste o altre iniziative provenienti da gli interessati cui si riferiscono i dati sottoposti al trattamento, dando evasione alle stesse nel rispetto dei diritti degli interessati;
- dell'eventuale nomina di incaricati delle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di sicurezza;
- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati – anche a seconda della loro dislocazione – in maniera tale da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non con sentito o non conforme alla finalità della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dati sensibili concernenti la salute.

14.4. La sottoscrizione del presente accordo costituisce a tutti gli effetti di legge l'accettazione da parte della Struttura della nomina a responsabile esterno al trattamento dei dati personali, per i profili e le attività ivi contemplate e regolate.

15. Durata

15.1. Il presente contratto entra in vigore il 1 gennaio 2020 e scade il 31 Dicembre 2022 (tre anni). E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottato con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

16. Inadempienze

16.1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti.

16.2. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

16.3. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione, a tutte le aziende ULS/SdS ed al Comune in cui ha sede la struttura.

17. Risoluzione e recesso

17.1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tu - tela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art.14;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

17.2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

17.3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale

Veronica

[Signature]

[Signature]

18. Norme generali

18.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

19. Foro competente

19.1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Pisa.

20. Registrazione

20.1. Il presente contratto, redatto in tante copie quanti sono i firmatari dello stesso è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.

20.2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Luogo e data, 5/6/2020



Per l'Azienda USL Toscana Nordovest

Dr. Alessandro Campani




Per il Comune:

10/5 GIU, 2020



Per la RSA:

Renzo Venturini



(legale rappresentante)



"ATTO GIURIDICO" DI DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ NELLA MATERIA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, d'ora innanzi identificato con l'acronimo R.G.P.D. che sta per Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), a valere anche quale "istruzione documentata" di cui al medesimo articolo.

tra

L'Azienda Usi Toscana Nord Ovest C.F./P.IVA:02198590503, con sede legale in Pisa, Via A. Cocchi 7/9, nella persona del Direttore della Zona Distretto Versilia, Dr. Alessandro Campani nell'esercizio, nelle attribuzioni, nelle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con procura generale del 20/03/2019, registrata a Pisa il 22/03/2019 al n. 1865 per la carica domiciliata presso la Zona Distretto Versilia – Via Fratti n. 530 Vaireggio (LU), di seguito più brevemente denominata "Azienda".

e

Residenza Socio-Sanitaria "Pio Istituto Campana" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ubicata in Seravezza (LU) Via F. Donati n. 100 C.F./P.IVA: 82001750460/01346420464 in persona di Renzo Venturini per la carica domiciliata presso la sede della Struttura

considerato che in base all'art. 4 punto 8) del R.G.P.D., il Responsabile del trattamento può rinvenirsi anche nel soggetto "terzo" che tratta i dati per conto del Titolare, con la presente si da atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, Via Cocchi 7, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del R.G.D.P., nella sua veste di soggetto cui imputare le finalità e le modalità del trattamento, ed allo scopo di tutelare i diritti, le libertà e la protezione delle persone alle quali i dati personali appartengono, provvede a designarla quale.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In esecuzione dell'Accordo disciplinante il rapporto di servizio tra i soggetti contraenti riportati in epigrafe alla presente, di cui al Decreto Direttore Zona Distretto Versilia n.423 del 05/02/2020 ed in relazione alle attività dedotte nel rapporto di servizio di cui si tratta

riguardanti più precisamente: il trattamento dei dati personali dei pazienti inseriti nella RSA

La nomina suindicata, si considererà revocata a completamento dell'incarico di servizio o qualora venga meno, per qualsiasi altro motivo, il rapporto vincolante con il Titolare.

In base alla presente nomina la Struttura è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali venga in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento del contratto, impegnandosi a rispettare sia le norme del R.G.P.D. che riguardano il Responsabile del trattamento sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) così come **revisionato alla luce del D.Lgs. di adeguamento della disciplina comunitaria all'ordinamento nazionale.**

Per l'espletamento del suo servizio la Struttura potrà trattare ordinariamente dati personali comuni dei cittadini utenti dell'Azienda Sanitaria ma anche **informazioni "particolari"**, quali sono ad esempio le informazioni di salute. Resta inteso che il suddetto trattamento è consentito per le sole finalità inerenti il rapporto e si esclude quindi il riutilizzo di quelle informazioni per scopi diversi da quelli per i quali esse siano state originariamente raccolte. L'accesso alle informazioni personali di altri soggetti come, ad esempio, i familiari dell'interessato, dovrà essere generalmente negato, salvo rispondere a criteri di stretta indispensabilità, in ottemperanza al principio di "minimizzazione" del trattamento di derivazione comunitaria.

In particolare:

il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i seguenti tipi di dati:

x dati comuni (dati anagrafici)

x dati relativi alla salute

I suddetti dati sono relativi alle seguenti categorie di interessati:

x cittadini assistiti

x familiari dell'assistito

Il trattamento potrà avvenire attraverso documenti cartacei o procedure informatiche, alle quali l'Azienda si impegna a consentire l'accesso ai propri operatori solo attraverso credenziali personali e riservate ed i cui archivi elettronici si avrà cura di tenere protetti e sicuri attraverso l'utilizzo degli idonei strumenti offerti dalla tecnologia, tra i quali i programmi di sicurezza informatica ed i sistemi di *back up* e di *disaster recovery*.

In ragione della responsabilità qui conferita la Struttura è tenuta ad osservare i seguenti principi di liceità nel trattamento dei dati:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento a designare per iscritto eventuali collaboratori - in tal modo autorizzati a trattare i dati personali inerenti all'appalto aggiudicato ed al contratto stipulato - ed a fornire loro istruzioni operative ed opportuna formazione a garanzia della riservatezza dei dati;

a curare l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza attraverso la messa in atto di concrete azioni organizzative e tecniche tese a preservare la protezione del dato personale trattato, azioni che il Responsabile del trattamento dovrà essere in grado di comprovare, secondo il principio dell'*accountability* introdotto dalla normativa europea;

a perseguire, garantendone parimenti evidenza, la sicurezza nel trattamento di cui all'art. 32 del R.G.P.D., tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi, ma anche facendo ogni ragionevole sforzo per procedervi laddove si valuti innalzato il rischio alle libertà e ai diritti fondamentali ed inviolabili che investono lo specifico trattamento svolto (ed in ambito sanitario questo rischio è particolarmente elevato), attraverso l'introduzione di misure tecniche ed organizzative meglio precisate nei commi da a) a d) del paragrafo 1 dello stesso articolo;

ad informare gli interessati, entro un mese dal momento della disponibilità dei dati che li riguardano, nel caso in cui si tratti di dati non raccolti presso l'interessato ma trasmessi al fornitore del servizio da E.S.T.A.R. (Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi Regionale) o dall'Azienda conferente, circa i contenuti previsti dall'art. 14 del R.G.P.D. fatte salve l'impossibilità di una tale comunicazione o la circostanza per la quale essa richieda lo sforzo "sproporzionato" di cui al paragrafo 5. comma b) dell'art. 14; a rendersi disponibile per i controlli che il Titolare potrà effettuare durante il periodo di trattamento per verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

ad inviare - a richiesta del Titolare e del proprio personale "autorizzato" - la documentazione comprovante sia l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy sia la insussistenza di qualsiasi documento o supporto riportante i dati personali degli interessati, qualora sia questa la modalità di cancellazione delle informazioni allo spirare dei termini di conservazione indicata dal Titolare, in alternativa alla restituzione dei dati al medesimo titolare;

ad obbligarsi al rispetto del R.G.P.D. e del Codice Privacy, nella veste revisionata di cui al D.Lgs. di transizione succitata, rispondendone direttamente al Titolare, anche nel caso in cui nei confronti di eventuali soggetti "terzi" siano state sub-delegate frazioni dell'incarico assunto, e questi ultimi siano incorsi in inadempimenti a loro imputabili;

a richiedere comunque al Titolare, in osservanza delle norme, una **previa autorizzazione, generale o specifica**, qualora ci si intenda avvalere di un **sub-responsabile** cui demandare frazioni dell'incarico affidato e che offra sufficienti garanzie di affidabilità nella messa in atto di misure tecniche ed organizzative a protezione dell'informazione personale;

a regolare, sulla falsariga dell'accordo intercorrente tra il Titolare e il Responsabile primario, attraverso apposito "atto giuridico" avente natura contrattualistica, il rapporto con il sub-responsabile;

a dare comunicazione al Titolare, possibilmente entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento violativo, e comunque senza ritardo, di ogni **data breach** di cui siano stati oggetto i dati personali trattati (indicandone natura, interessati, probabili conseguenze e possibili rimedi, nonché gli estremi di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ove ricorra questo obbligo) per consentire allo stesso Titolare di eseguire la eventuale notifica all'Autorità e la possibile comunicazione all'interessato nei termini del R.G.P.D.;

a dare notizia all'Azienda di eventuali previsti **trasferimenti di dati all'estero** e a porre in atto la richiesta verifica di congruità delle garanzie presenti nel paese terzo di destinazione dell'informazione;

a tenere indenne l'Azienda Usi Toscana Nord Ovest da qualsiasi pretesa risarcitoria conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni impartite, quando ciò dovesse dipendere da **responsabilità imputabili al trattamento di dati personali oggetto di affidamento, precisate e delimitate all'interno del presente documento**;

a trasmettere al Direttore Generale e al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, senza ingiustificato ritardo, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze provenienti dall'Autorità nazionale di controllo;

a tenere riservate le informazioni di cui sia venuta in possesso evitandone qualsiasi divulgazione incontrollata, stante il generale divieto di diffusione dell'informazione di salute in assenza di fondamenti giuridici di liceità dello stesso ma nella consapevolezza che il contratto che disciplina il rapporto di servizio tra le parti è una di queste "**basi giuridiche**" di trattamento;

a non utilizzare i dati per finalità estranee al rapporto di servizio neppure in forme **anonimizzate o pseudonimizzate** o anche sotto forma di elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda; a garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del R.G.P.D., in condivisione e di concerto con il Titolare del trattamento, assistendo quest'ultimo nei casi in cui un tale supporto si renda necessario;

a valutare la possibilità di doversi dotare di **certificazioni di conformità alla privacy o di codici di condotta "approvati"** che, seppure strumenti volontari, devono intendersi rappresentare un *fumus* di conformità alla disciplina comunitaria nella materia della protezione dei dati (*privacy compliance*).

a valutare la possibilità di doversi dotare in base all'art. 30 paragrafo 2 del R.G.P.D. di un **Registro dei trattamenti** in ragione del fatto che:

- il trattamento riguarda categorie "particolari" di dati di cui all'art. 9 del R.G.P.D.;
- il trattamento può conseguentemente comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- il trattamento può non rivestire carattere occasionale;

Sul tema del Registro dei trattamenti si dà per assunto il parere del Working Party di cui all'art. 29 dell'abrogata Direttiva 95/46 secondo cui è **sufficiente che occorra una sola delle condizioni previste dall'articolo 30 del R.G.P.D., e sopra riportate ai punti da 1. a 3., per far scattare l'obbligo di tenuta del "Registro"**.

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del R.G.P.D. specificatamente diretti al responsabile del trattamento, attraverso azioni

attive od omissive, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni "documentate" offerte dall'Azienda e contenute in questo documento. La S.V. è anche tenuta a rappresentare le Sue osservazioni al Titolare del trattamento qualora ritenga taluna delle suddette istruzioni non rispettose del R.G.P.D.. e, anche solo potenzialmente, violativa dello stesso.

Infine, qualora ne ricorrano gli estremi, il Responsabile assume le funzioni e le responsabilità dei cd. "Amministratori di sistema" di cui al provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali *Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema* del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Il presente "atto giuridico" viene stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, e può essere suscettibile di revisione in concomitanza dell'emissione delle "clausole contrattuali tipo" da parte della Commissione europea (il *board*) o dell'Autorità nazionale di controllo, secondo quanto previsto ai paragrafi 7 ed 8 dell'art. 28 del R.G.P.D.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dr. Alessandro Campani



Per presa visione ed accettazione, la Struttura che instaura con l'Azienda il rapporto "vincolante" su specificato, assumendosi la responsabilità nel trattamento delle informazioni di cui venga in possesso, con le delimitazioni ed i contenuti sopra meglio specificati (*modulo da ritornare timbrato e controfirmato al "curatore istruttoria" riportato in calce alla presente, anche in modalità elettronica*)

(FIRMA CONTROPARTE)

Il legale rappresentante

Renzo Venturini

